

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. Il presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

#### Art. 11.

##### *Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale*

1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2010

*Il presidente: ZAVOLI*

10A05064

## ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 25 marzo 2010.

**Istituzione del Bollettino ufficiale dell'Istituto superiore di sanità.**

### IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;

Visto il decreto del 24 gennaio 2003 «Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità»;

Considerato che ai sensi della previgente normativa e di consolidata prassi, i provvedimenti emanati dall'Istituto, in quanto organo tecnico scientifico del SSN, sono oggetto di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero della salute.

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 concernente «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» come modificato dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 194/2009, il quale in merito agli adempimenti che le amministrazioni devono espletare al fine dell'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea prevede che «a far data dal 1° gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;

Preso atto che in attuazione di detta norma il Ministero della salute, con nota del 5 febbraio 2010, n. 4015-P-05, ha comunicato l'intenzione di voler procedere, entro il 2010, alla pubblicazione del Bollettino ufficiale ministeriale esclusivamente attraverso il proprio sito informatico, invitando, contestualmente, l'Istituto a voler provvedere autonomamente alla pubblicazione degli atti di rispettiva competenza;

Considerato che, nel rispetto della normativa speciale dettata in merito alla pubblicazione di specifici atti, appare necessario realizzare un Bollettino ufficiale di competenza dell'Istituto superiore di sanità ove pubblicare in forma telematica tutti gli atti che vengono oggi pubblicati sul Bollettino ufficiale ministeriale;


Decreta:

Art. 1.

È istituito il Bollettino ufficiale dell'Istituto superiore di sanità da pubblicare in un'apposita sezione del sito intranet [www.iss.it/inet/Portale](http://www.iss.it/inet/Portale)

Sul Bollettino Ufficiale - ISSA saranno pubblicati gli atti previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti, gli atti previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nonché ogni altro atto o documento per il quale l'Amministrazione ritenga opportuna la medesima forma di pubblicità notizia.

La pubblicazione sul Bollettino ufficiale - ISS non sostituisce, nei casi richiesti dalla legge, la forma di pubblicità mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e/o nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.



## Art. 2.

La pubblicazione degli atti e documenti sul Bollettino ufficiale dell'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy, potrà avvenire per estratto o per intero.

Dell'avvenuta pubblicazione del Bollettino ufficiale sarà data notizia sull'Albo dell'Istituto e sul sito internet dell'Istituto superiore di sanità (www.iss.it).

## Art. 3.

I dirigenti degli uffici competenti alla predisposizione degli atti e dei documenti soggetti a pubblicazione sono tenuti a trasmettere gli atti da essi redatti all'Ufficio matricola per la successiva trasmissione al SIDBAE - Settore informatico - il quale ne curerà la pubblicazione sul bollettino.

La pubblicazione del Bollettino ufficiale avrà, di norma, cadenza mensile, con numerazione progressiva di anno in anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Istituto superiore di sanità (www.iss.it).

Roma, 25 marzo 2010

*Il presidente:* GARACI

10A04790

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 16 aprile 2010.

**Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Pantoloc Control» (pantoprazolo).**

*Determinazione/C n. 367/2010*

*Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Pantoloc Control (pantoprazolo) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 12 giugno 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

*EU/1/09/519/001 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 7 compresse;*

*EU/1/09/519/002 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) 14 compresse;*

*EU/1/09/519/003 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 7 compresse;*

*EU/1/09/519/004 20 mg compressa gastroresistente uso orale blister (ALU/ALU) con rinforzo in cartone 14 compresse.*

*Titolare A.I.C.: NYCOMED GmbH - Byk-Gulden-Strasse 2, D-78467 Konstanz - Germania.*

### IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agazia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agazia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agazia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agazia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta NYCOMED GmbH ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 23/24 marzo 2010;

